



**TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE CIVILE-**

**VERBALE DI UDIENZA
CON DECISIONE EX ART. 281-SEXIES CPC**

Il giorno 12/07/2023, alle ore 12.00, innanzi alla giudice dott.ssa Tiziana Lottini, chiamata la causa iscritta nel r.g. al n. [REDACTED] sono comparsi:

- per la parte opponente PARTE [REDACTED], l'avv. [REDACTED]
- per la parte opposta BANCA [REDACTED] (c.f. e p. iva [REDACTED] già denominata BANCA [REDACTED] incorporante BANCA [REDACTED] l'avv.to [REDACTED]
[REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

I difensori discutono la causa, riportandosi alle note autorizzate depositate il [REDACTED] e così precisano le rispettive conclusioni:

conclusioni dell'opponente:

"Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti e nel merito: revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo; accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in capo a parte avversaria e conseguentemente condannare BANCA [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata nella misura che il Giudice riterrà di liquidarlo in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio" Reitera l'istanza di CTU tecnico-contabile.

conclusioni dell'opposta: ...

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o infondate tutte le domande ex adverso formulate nei confronti della convenuta per le ragioni esposte in narrativa e, in ogni caso, voglia:

- *rigettare l'opposizione e le domande ex adverso formulate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale della Spezia;*
- *e, in ogni caso, condannare la Sig.ra PARTE [REDACTED] al pagamento dell'importo di Euro [REDACTED] oltre i successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto da calcolarsi sul solo importo capitale fino all'effettivo soddisfo, ovvero condannare la stessa al pagamento dell'importo maggiore o inferiore ritenuto di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed accessori di legge.*
-

La Giudice

si ritira in camera di consiglio alle ore 12.03. Entrambi i difensori dichiarano di doversi allontanare e che non presenzieranno alla lettura del dispositivo.

All'esito della camera di consiglio pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale. Verbale chiuso alle ore 13.50

La Spezia, il 12 luglio 2023

LA GIUDICE

Tiziana Lottini



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella controversia RG [REDACTED]

PARTE [REDACTED] tra
[REDACTED] nata il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] -c.f.
[REDACTED] rappresentata e difesa per procura dall'avv. [REDACTED] ed
elettivamente domiciliata presso il medesimo;

parte opponente

e

BANCA S.P.A.¹ (c.f. e p. iva [REDACTED] già denominata
BANCA e incorporante BANCA [REDACTED] in persona del
rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa per procura dagli avv.ti [REDACTED]
e Corrado Mattarelli ed elettivamente domiciliata presso i medesimi;

parte opposta

avente a oggetto: *opposizione a decreto ingiuntivo, contratto bancario, inadempimento contrattuale
(codice 140041)*

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione depositato in data [REDACTED] PARTE [REDACTED] proponeva
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° [REDACTED] del [REDACTED] concesso in
favore di BANCA [REDACTED] (poi incorporata da BANCA [REDACTED]
attualmente denominata BANCA [REDACTED])

Il decreto ingiuntivo era stato ottenuto dall'opposta, allegando:

- che PARTE [REDACTED] aveva concluso con la banca CEDENTE [REDACTED] un
contratto di conto corrente, con apertura di credito;

¹ cfr nota dell'opposta del [REDACTED] e visura allegata

- che PARTE aveva concesso fideiussione per garantire le obbligazioni nascenti da tale contratto;

- che il conto corrente presentava un saldo debitore di € [REDACTED]

- che il credito era stato ceduto alla BANCA con atto del [REDACTED]

L'opponente, con l'atto di citazione, deduceva ed eccepiva:

- di non aver mai prestato fideiussione bancaria; in proposito la PARTE disconosceva ex art. 214 c.p.c. le firme, apparentemente a lei riconducibili, presenti sul contratto di conto corrente;

- l'insussistenza della prova del credito, per mancanza degli estratti conto integrali di rapporto.

La parte opposta si costituiva, con comparsa depositata il [REDACTED] deducendo:

- che PARTE stipulava con CEDENTE CEDENTE il contratto di conto corrente bancario [REDACTED] prodotto come documento 03;

- che in data [REDACTED] venivano concessi plurimi affidamenti relativi:

- allo scoperto di conto corrente (per Euro [REDACTED])
- a carte di credito (per complessivi Euro [REDACTED])
- al bancomat (per complessivi Euro [REDACTED])

- che, in data [REDACTED] l'affidamento relativo allo scoperto di conto corrente veniva all'importo di Euro [REDACTED]

- che, con contratto del [REDACTED] PARTE si impegnava a garantire il soddisfacimento delle obbligazioni assunte dal Sig. PARTE nei confronti della Banca, costituendosi fideiussore sino all'importo di Euro [REDACTED]

- che, con successivo contratto del [REDACTED] PARTE estendeva la garanzia sino alla concorrenza dell'importo di Euro [REDACTED]

- che, con lettera del [REDACTED] la Banca dichiarava il recesso dai sopracitati rapporti, richiedendo al Sig. PARTE il rientro dal debito

accumulato sul sopracitato rapporto di conto corrente, pari - a tale data - ad Euro

- che, con lettera del [REDACTED] la Banca comunicava anche alla Sig.ra PARTE il recesso, richiedendo anche a quest'ultima, quale fideiussore, il pagamento del suddetto importo: entrambe le lettere sopraindicate venivano prese in consegna dalla Sig.ra PARTE madre e convivente del Sig. PARTE

- che PARTE e PARTE non provvedevano ad onorare il suddetto debito;

- che, nel sul rapporto di conto corrente bancario [REDACTED] *è maturato un saldo debitore di euro [REDACTED] di cui euro [REDACTED] per capitale, come risulta dall'estratto conto con certificazione ex art. 50 TUB già prodotto nel fascicolo monitorio sub doc. 09, oltre euro [REDACTED] per interessi calcolati al tasso contrattualmente previsto pari a [REDACTED] % annuo (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) a decorrere dalla data di cessione alla data del deposito del ricorso monitorio;*

- **che le firme sulle sottoscrizioni sono state apposte dalla PARTE e che gli estratti conto relativi al rapporto sono stati prodotti con la comparsa.**

Alla prima udienza di comparizione², l'opponente PARTE disconosceva formalmente la **firma apposta sulla produzione allegata alla comparsa n° 14 denominata "fideiussione: estensione importo" datata [REDACTED]**

All'udienza del [REDACTED] veniva disposta CTU grafologica, necessaria per il giudizio di verifica.

La CTU veniva incaricata il [REDACTED] e, con relazione del [REDACTED] riferiva che le firme disconosciute sono autografe.

All'odierna udienza le parti, precisate le rispettive conclusioni, discutevano la causa.

² Verbale [REDACTED]

L'opposizione è infondata e deve essere respinta: il decreto ingiuntivo n°

di conseguenza, confermato.

Si deve dare preliminarmente atto che l'opposta si riferisce al decreto con il n° [REDACTED] [REDACTED] si tratta, all'evidenza, di un mero errore materiale e non vi è alcun dubbio che il decreto opposto, al quale le parti fanno riferimento, sia quello prodotto dall'opponente n° [REDACTED]

La prova del credito

Deve, in proposito, sottolinearsi che, secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione³:

- il creditore che agisca per l'adempimento (così come per il risarcimento del danno o per la risoluzione contrattuale) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
- eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccepiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.

Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che la creditrice opposta, parte attrice in senso sostanziale, ha assolto i propri oneri di allegazione e prova nel giudizio principale, in particolare producendo:

- il contratto di conto corrente del [REDACTED]⁴;
- il contratto di affidamento del conto corrente, del [REDACTED]
- il contratto di affidamento del conto corrente, del [REDACTED]

³ Sez. U, **Sentenza n. 13533 del 30/10/2001**

⁴ già costituente il documento 3 del fascicolo monitorio

⁵ doc. 11 allegato a comparsa

⁶ doc. 12 allegato a comparsa

- la fideiussione sottoscritta dalla sig.ra PARTE in data [REDACTED]
- la fideiussione sottoscritta dalla sig.ra PARTE in data [REDACTED] di estensione della garanzia fino ad [REDACTED]
- tutti gli estratti conto del conto [REDACTED] a partire dal saldo zero, coincidente con l'estratto del [REDACTED]
- l'estratto (di salda)conto del [REDACTED] il quale ha , anche nella presente fase a cognizione piena, valore indiziario, liberamente apprezzabile dal giudice nel contesto di altri elementi significativi. P

In tal modo l'opposta ha fornito piena prova della fonte (negoziale) del proprio credito, potendosi, poi, limitare all'allegazione dell'inadempimento dell'opponente.

L'opponente si è limitata, *in primis*, a disconoscere le sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni, per negare la sussistenza della fonte dell'obbligazione. Tuttavia, all'esito del procedimento di verificaione, deve ritenersi che le sottoscrizioni sulle fideiussioni siano state vergate proprio dall'opponente.

Infatti, la CTU, nella relazione¹¹ riferiva

- di essersi attenuta alla metodologia consolidata *dell'indagine su scritture, basata sulla rilevazione il più possibile oggettiva delle proprietà, frequenza e portata dei fenomeni grafici e sul loro confronto dinamico, secondo un procedimento espositivo coerente sul piano logico e vincolato alla qualità e alla correlazione dei dati empirici;*
- di avere osservato che le firme in verifica (sigle), *sono caratterizzate da un andamento incodificabile e criptico per l'apparente globale oscurità di segno grafico, rappresentata da un semplice susseguirsi di gesti a ghirlanda abbreviati: tuttavia, nonostante l'estrema semplificazione , emerge l'assimilabilità della porzione iniziale ad una essenzializzata maiuscola "F" con ampia asola inferiore da cui si snoda una abbreviazione della cognome PARTE seguito da una altro corpo letterale a rappresentare il nome PARTE*
- *che dall'accertamento della periziabilità , esame preliminare a cui sono state sottoposte le sigle*

⁷ Doc. 13 e già costituente il documento 3 del fascicolo monitorio, di seguito al contratto di conto corrente

⁸ doc. 14 allegato a comparsa

⁹ Doc. 16 comparsa

¹⁰ Doc. 9 fascicolo monitorio

¹¹ Depositata il [REDACTED]

in verifica, emerge, che le strutture grafiche , da una parte rimandano ad una mano operatrice adulta ed evoluta, che sa gestire il mezzo scrittorio con discreta variabilità grafica, dall'altra escludono a priori metodiche imitative spersonalizzanti il gesto grafico , quali imitazioni per lucido, per composizione, per ricalco , imitazione servile o per collegamenti a punti stabiliti;

- di aver fatto effettuare saggio grafico;
- di avere comparato le sigle sui documenti in verifica con quelle certamente autentiche della PARTE e quelle vergate durante il saggio grafico, riscontrando

- *stessi movimenti formativi e stacchi letterali e stesse peculiarità intrinseche di quelle di comparazione;*
- stessa padronanza del gesto scrittorio;
- velocità crescente nella redazione della firma, con identica soluzione di continuità, con medesimi collegamenti letterali;
- uguale concezione del ritmo grafico;
- indici dinamici concordanti;
- medesimo grado di inclinazione assiale;
- uguale corrispondenza tra alternanza e dislocazione dei tratti curvilinei e filiformi;
- identiche fisionomi proporzionali;
- compatibilità di andamento e dei finali di lettere.

Sottolineava, poi, di non aver ricevuto osservazioni dai CTP¹².

Le valutazioni espresse dalla consulente appaiono attendibili, rese all'esito di accertamenti approfonditi e del saggio grafico, supportate da documentazione fotografica e ed esposte in modo chiaro, logico e senza contraddizioni. Possono, dunque, senz'altro essere poste a base della decisione.

L'opponente, nella comparsa conclusionale, oltre a invocare la buona fede del disconoscimento, ribadiva che non è possibile ricostruire l'importo del debito sulla base della documentazione prodotta e chiedeva che venisse esperita CTU contabile.

L'istanza istruttoria richiesta non è accoglibile, alla luce della distribuzione tra le parti dell'onere della prova e dell'allegazione dei fatti. L'opposta, invero, ha fornito prova della fonte del credito e prodotto tutti i contratti e tutti gli estratti conto (oltre all'estratto di

¹² Cfr ultima pagina

saldaconto), mentre l'opponente non ha avanzato alcuna specifica contestazione in proposito.

Il decreto ingiuntivo, pertanto, deve essere confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate e la durata della causa. È altresì dovuto il rimborso della spesa per la Consulenza Tecnica d'Ufficio, dell'importo liquidato dal Giudice con decreto del [REDACTED]

PER QUESTI MOTIVI

visto l'art. 281 sexies c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione:

- **conferma il decreto ingiuntivo** n° [REDACTED] del [REDACTED]
- **condanna** PARTE a rimborsare all'opposta le spese di lite, determinate in euro [REDACTED] oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in La Spezia il 12/07/2023

LA GIUDICE

dott.ssa Tiziana Lottini